



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026, in riferimento alla delibera n. 2 del 28 gennaio 2026 del Consiglio comunale del Comune di Scerni (CH) concernente l'acquisizione di una partecipazione in ECO.LAN. s.p.a. ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);
visto l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2026;

vista la deliberazione n. 16/2026/INPR/2026/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto n. 3/2026 del Presidente di Sezione;

vista la delibera del Consiglio comunale di Scerni n. 2 del 28 gennaio 2026, trasmessa con nota datata 10 febbraio 2026, acquisita al protocollo della Sezione n. 435 dell'11 febbraio 2026;

vista la nota istruttoria 500 del 17 febbraio 2026;

vista la nota prot. n. 1414 del 24 febbraio 2026 del Comune di Scerni, acquisita al prot. n. 546;

vista l'ordinanza n. 8/2026 dep. il 9 marzo 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

1. L'istruttoria.

Il Comune di Scerni con nota datata 10 febbraio 2026, acquisita al prot. n. 435 dell'11 febbraio 2026, ha trasmesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) la delibera consiliare n. 2 del 28 gennaio 2026, avente quale oggetto: *"approvazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 175 del 2016 e delle relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d. lgs. n. 201 del 2022 acquisizione della partecipazione societaria in ECO.LAN. SPA e contestuale affidamento in house providing della gestione integrata del servizio di igiene urbana"*.

Il Magistrato ha svolto istruttoria con la nota prot. n. 500 del 17 febbraio 2026; il Comune ha quindi trasmesso documentazione e chiarimenti con la nota prot. n. 1414 del 24 febbraio 2026, acquisita al prot. n. 546.

2. La fattispecie. La motivazione esplicitata nella delibera di acquisto della partecipazione.

Con la delibera consiliare n. 2 del 28 gennaio 2026 il Comune di Scerni ha deciso *"l'ingresso nella compagine sociale della società pubblica ECO.LAN SpA con sede in Lanciano [...] (p.iva 01537100693), autorizzando la sottoscrizione di numero 4.785 azioni [...]"*.

L'oggetto sociale di ECO.LAN. s.p.a. attiene in primo luogo alla *"gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l'altro, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi"*.

Il Comune ha fatto riferimento all'art. 17, commi 13 e 14, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 36, che vieta ai Comuni, una volta comunicata l'operatività dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti; a tal proposito ha dichiarato che l'AGIR è operativa dal 1° ottobre 2022, e che la stessa Autorità con nota prot. n. 94 dell'11 gennaio 2024 ha confermato la possibilità che il Comune proceda autonomamente all'affidamento secondo determinate condizioni, tra le quali, innanzi tutto il rispetto di quanto previsto dagli artt. 14 e 17 del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'Ente ha poi riferito di aver sinora esternalizzato il servizio di igiene urbana mediante affidamento ad operatori economici individuati col sistema dell'evidenza pubblica e che *"l'attuale contratto d'appalto con l'affidatario risulta in prossima scadenza"*.

A tale ultimo riguardo, il Comune in risposta alla nota istruttoria ha dichiarato che il contratto di affidamento al precedente operatore economico è scaduto il 31 gennaio 2026 e che *"a partire dal 1°02.2026 il servizio di igiene urbana viene svolto nel comprensorio comunale di Scerni dalla Eco.Lan. spA, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, disposto da AGIR – quale Ente competente ai sensi della L.R. n. 36 del 2013 – nelle more del perfezionamento dell'iter tecnico amministrativo di ingresso nella compagine sociale di Eco.Lan. SpA [...] fino al 15.03.2026 e comunque per un periodo tale da non superare le soglie previste dalla normativa vigente per l'affidamento diretto di cui all'art. 50 [...]"* (cfr. nota prot. n. 1414, punto "9").

La Giunta con la delibera n. 93 del 18 novembre 2025 ha approvato la proposta tecnica progettuale di ECO.LAN. ed il relativo piano economico finanziario (PEFA) e con delibera n. 107 del 18 dicembre 2025 ha poi approvato *“le risultanze dell’istruttoria condotta dal RUP contenute nelle relazioni di cui”* agli artt. 14 e 17 del d. lgs. n. 201 del 2022 e all’art. 5 del TUSP.

Secondo il Comune la proposta tecnica progettuale di ECO.LAN. e il relativo PEFA garantiscono l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, nonché la qualità del servizio; le relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d. lgs. n. 201 del 2022 comprovano la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale, evidenziando l’economicità e l’efficacia della gestione, nonché il rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (cfr. artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

La gestione dei servizi di igiene urbana costituisce una finalità istituzionale per il Comune di Scerni e attiene a un servizio di interesse generale, alla realizzazione e alla gestione di opere pubbliche, all’autoproduzione di beni e servizi strumentali dell’Ente.

L’acquisizione della partecipazione è stata programmata tramite l’aumento del capitale e conferimento di denaro per l’acquisto di 4785 azioni, di cui 2393 azioni ordinarie e 2392 azioni speciali, al prezzo unitario di 1 euro, oltre 15.044,66 euro a titolo di sovrapprezzo azioni.

È altresì in programma l’acquisto di ulteriori quote da parte dei Comuni di Casacanditella, Rapino, Ari, Villalfonsina, Ripa Teatina, Gissi, San Salvo, Chieti e Celenza sul Trigno).

DIRITTO

1. Inquadramento normativo.

1.1 Il controllo di cui all’art. 5 del TUSP.

L’art. 5 del TUSP prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di una pubblica amministrazione, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, con particolare riferimento alle finalità giustificative della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dovendosi dare altresì conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

L’atto di costituzione o di acquisto della partecipazione, per quel che rileva in questa sede, deve essere trasmesso alla Corte dei conti che delibera entro il termine di sessanta giorni in ordine al rispetto di quanto richiesto dagli artt. 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8 del TUSP *“con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”*.

In caso di parere in tutto o in parte negativo, l’amministrazione che intenda ugualmente procedere alla formalizzazione dell’atto privatistico di costituzione o di acquisto della partecipazione, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Le Sezioni riunite hanno chiarito che l’intervento richiesto alla Corte dei conti si sostanzia in una particolare attività di controllo che la abilita alla richiesta di elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, e che si realizza nella verifica della completezza e dell’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione circa i parametri della sostenibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, anche al fine della valutazione complessiva della coerenza, della ragionevolezza e della compatibilità delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione (cfr. delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

1.2 La normativa in materia di gestione dei rifiuti.

La normativa in materia di gestione dei rifiuti è in primo luogo contenuta nella *Parte quarta* del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e attiene alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 183, comma 1 lett. “n” d. lgs. 152 cit.).

I Comuni, nell’ambito delle attività svolte al livello degli ATO di appartenenza, concorrono alla gestione dei rifiuti urbani (cfr. art. 198, comma 1, d. lgs. n. 152 del 2006).

La gestione dei rifiuti urbani è infatti organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati da piani regionali (cfr. artt. 199 e 200 del d. lgs. n. 152); essa è servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. “c”, del d. lgs. 23 dicembre 2002, n. 201.

L’art. 14 del d. lgs. n. 201 del 2022 per l’ipotesi in cui si ritenga di affidare il servizio pubblico a un singolo o a un numero limitato di operatori prevede la procedura ad evidenza pubblica, ovvero l’affidamento a società mista di cui all’art. 16 del medesimo decreto, ovvero, ancora, l’affidamento a società *in house*. Infine, la gestione in economia o tramite aziende speciali di cui all’art. 114 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è prevista, in ulteriore alternativa, solamente per i servizi diversi da quelli *a rete* (che sono quelli suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente: cfr. art. 2, comma 1 lett. “d”, d. lgs. n. 201). Le ragioni della scelta operata fra tali diverse modalità devono essere esplicitate in una relazione alla quale, nel caso di servizi *a rete*, è allegato il piano economico-finanziario con la proiezione del piano dei costi e dei ricavi.

Inoltre, nel caso di scelta del sistema dell’*in house* per importo superiore alle soglie comunitarie in materia di contratti pubblici, la delibera di affidamento del servizio deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini dell’efficace ricorso al servizio; per i servizi *a rete*, è anche necessaria l’allegazione della proiezione per la durata dell’affidamento di costi e ricavi del capitale investito, come specificamente indicato all’art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 201 del 2022.

La L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 ha istituito l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR) dell’ATO Abruzzo e ha previsto che “il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali pubblici a rilevanza economica” (cfr. art. 13, comma 1).

La L.R. n. 36 del 2013 prevede il divieto per i Comuni, dopo la comunicazione della nomina del Direttore Generale e del Revisore dell’AGIR, di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, ma che in attesa dell’affidamento del servizio di gestione integrata secondo il Piano d’ambito dell’ATO, gli stessi enti possano adottare “tutte le iniziative necessarie ad assicurare la regolare prosecuzione del servizio [...] anche adeguando i contratti in essere alle previsioni del decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201” (cfr. artt. 6, comma 4-bis, 17, commi 10, 13 e 14-ter, della L.R. 36 cit.).

2. Verifica dell’onere di motivazione analitica ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.

La Corte dei conti è quindi chiamata a verificare che la delibera di acquisto della partecipazione sia conforme al disposto degli artt. 4, 5, commi 1 e 2, 7 e 8 del d. lgs. n. 175 del 2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (cfr. *supra*, par. 1.1).

2.1 Rispetto dell’art. 3 del TUSP.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’oggetto della partecipazione come sopra programmata dal Comune riguarda una società per azioni, il cui *typus*, pertanto, rientra tra quelli previsti dall’art. 3 del d. lgs. n. 175 del 2016.

2.2 Necessità dell’acquisizione della partecipazione per il perseguimento di finalità istituzionali e per lo svolgimento di una delle attività contemplate dall’art. 4, comma 2, del TUSP.

L’acquisizione della partecipazione societaria è stata programmata per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Il Comune (cfr. *Relazione ex art. 5*, allegata alla delibera consiliare n. 2 del 28 gennaio 2026, pagg. 9 e seg., pag. 31; relazione ex art. 14 d. lgs. n. 201/2022, pagg. 5 e segg.) afferma che il servizio di igiene urbana è servizio pubblico locale a rilevanza economica, facendo riferimento alla sua struttura, alle modalità di espletamento e alla sua disciplina, a tal fine citando anche precedenti pronunce di questa Corte (Sezione controllo per la Lombardia, delibb. n. 20/2014/PAR e 263/2013/PAR).

Al riguardo si osserva che servizio di gestione rifiuti è servizio pubblico locale (a rete) e i Comuni devono concorrere alla gestione al livello dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza (cfr. artt. 198 e 200 del d. lgs. 152 del 2006).

La lettera dell'art. 198 del d. lgs. 152/2016 richiama come modalità di intervento da parte dei Comuni l'art. 113 del TUEL che, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 37 del d. lgs. n. 201 del 2022; inoltre, come già osservato (cfr. *supra*, par. "1.2") l'art. 17, comma 14-ter, della L.R. n. 36/2013 rimanda alle "*previsioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*".

In riferimento poi al secondo comma dell'art. 4 del TUSP si rileva che la società per la quale il Comune ha programmato l'acquisto della partecipazione ha per oggetto sociale la produzione di un servizio di interesse generale nonchè l'autoproduzione di un servizio attinente allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee. Il rispetto delle direttive europee deve ritenersi sussistente alla luce delle dichiarazioni rese dal Comune anche circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 TUSP in tal modo attestati e illustrati e dall'Ente; si intende fare riferimento alla totale partecipazione pubblica, all'esistenza del *controllo analogo* e alla quantificazione superiore all'80 per cento della fatturazione ricollegabile ai compiti ad essa affidati dagli enti soci (cfr. *Relazione ex art. 5*, pagg. 19, 20 e 21).

L'acquisto della partecipazione attiene poi al perseguimento di finalità istituzionali del Comune e rientra nelle attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del TUSP (con particolare riferimento alle lettere "a" e "d"; ovvero, rispettivamente, la produzione di un servizio di interesse generale e l'autoproduzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto della normativa eurounitaria), e, pertanto, rispetta le previsioni di cui al medesimo art. 4.

2.3 Oneri di motivazione analitica ex art. 5 TUSP.

La delibera di acquisto della partecipazione deve essere analiticamente motivata anche con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa.

Le Sezioni riunite hanno evidenziato che l'amministrazione ha l'onere di effettuare i necessari approfondimenti istruttori "*che devono [...] confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo*" circa la convenienza economica, anche relativamente all'alternatività della scelta fra gestione diretta o esternalizzata, e la sostenibilità finanziaria.

In ordine alla individuazione della sostenibilità finanziaria, le SSRR si sono riportate alla definizione contenuta nel previgente *codice dei contratti pubblici* (cfr. art. 3, comma 1, del lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che con riferimento all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni o delle operazioni di partenariato pubblico privato la indicava come "*la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento*".

Detta definizione deve ritenersi a tutt'oggi attuale.

Infatti, il nuovo codice richiama la categoria della sostenibilità in varie norme (cfr. artt. 38, 177; art. 6-bis dell'ALL. I.7, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e, in particolare all'art. 117, comma 5, dove afferma che "*l'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio*".

Sempre secondo le Sezioni riunite, la *sostenibilità finanziaria* deve essere verificata sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.

La sostenibilità finanziaria in senso oggettivo “si riferisce alla capacità di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale”; sotto l'aspetto soggettivo attiene “alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente” e alla compatibilità del progetto con gli strumenti di bilancio “tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio”.

La convenienza economica viene definita dalle Sezioni riunite come “la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito”; anche questa definizione è stata acquisita dalla medesima norma del previgente codice dei contratti pubblici e anch'essa deve considerarsi attuale per la ragione sopra indicata (cfr. art. 3, comma 1 lett. “fff”, del d. lgs. n. 50 del 2016 e art. 177, comma 11, del d. lgs. n. 36 del 2023).

Ciò premesso, con specifico riferimento agli atti trasmessi dall'Amministrazione unitamente alla deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2026, ovvero successivamente, in risposta alla nota istruttoria, si osserva quanto segue.

Il Comune nella *Relazione ex art. 5* in ordine scelta dell'*in house* afferma che la L.R. n. 36 del 2013 impedisce, per la scelta della modalità di gestione, il ricorso all'evidenza pubblica (cfr. *Relazione ex art. 14 d. lgs. n. 201/2022*, pag. 18; v. anche *supra*, par. 1.2).

Al riguardo, il Comune ha anche trasmesso la nota prot. n. 94 dell'11 gennaio 2024, con la quale AGIR nel richiamare il divieto di indire nuove gare, ha indicato la possibilità dell'affidamento *in house* purché nel rispetto degli artt. 14 e 17 del d. lgs. n. 201 del 2022, delle altre condizioni normative e tecniche, nonché nell'inserimento nella bozza del contratto di servizio di una clausola di salvaguardia del contenuto dell'art. 2014 del d. lgs. n. 152 del 2006.

Sotto quest'ultimo profilo, e con specifico riferimento ai controlli demandati a questa Corte ai sensi dell'art. 5 TUSP, il presupposto richiesto deve ritenersi soddisfatto, anche tenendo conto di quanto precisato dal Comune in sede istruttoria (cfr. nota prot. n. 1414, punto “10”).

In ogni caso, l'Amministrazione ricollega la convenienza della scelta alla “maggiore efficacia e sostenibilità del modello *in house* providing rispetto all'appalto o alla concessione grazie alla possibilità di esercitare un controllo diretto e continuo, garantire la programmazione pluriennale degli investimenti e assicurare stabilità tariffaria nel lungo periodo” (*Relazione ex art. 5*, pag. 71); “il costo per abitante del servizio [...] si mantiene inferiore alla media dei corrispettivi aggiudicati per servizi di analoga struttura organizzativa e qualità” (cfr. *Relazione ex art. 14*, pag. 40).

La scelta dell'*in house* troverebbe significato anche nell'opportunità di superare “il ridotto livello complessivo di investimenti da parte del gestore, con conseguente obsolescenza del parco mezzi e carenza di innovazione tecnologica” ricollegabile all'attuale gestione del servizio tramite contratto di appalto con operatore esterno (*ibidem*, pagg. 51, 52 e 54; cfr. anche *Relazione ex art. 17 d. lgs. n. 201/2022*, pag. 26); “i costi riconosciuti nel Piano Economico Finanziario del Comune risultano pienamente allineati ai parametri di efficienza operativa” (*ibidem*, pag. 47).

La sostenibilità complessiva dell'operazione, sottolinea ancora l'Ente, è stata verificata mediante i principali indicatori economico – finanziari (cfr. pag. 63 *Relazione ex art. 5*); i dati contabili dell'ultimo decennio segnalano “un andamento sempre positivo del risultato di gestione [...] ed un consolidamento del patrimonio netto”. Comunque, ipotetici risultati negativi della Società, a seguito del conseguente obbligo di accantonamento di cui all'art. 21 TUSP, impatterebbero limitatamente sulla situazione finanziaria del Comune (dovendosi quantificare un accantonamento di 160 euro per una perdita di 100.000 euro e di 2.400 euro in caso di perdita pari a 1,5 mln); la partecipazione “non costituirebbe pertanto un elemento di criticità in termini di esposizione economico-finanziaria” (*ibidem*, pag. 65); ECO.LAN. “dispone di una struttura patrimoniale solida, di risultati d'esercizio positivi e costanti” (*ibidem*, pag. 71).

In ordine poi alla sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, il Piano economico e finanziario dell'affidamento (PEFA) redatto ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 201 del 2022 prevede un corrispettivo complessivo all'avvio del servizio riconosciuto dal Comune pari a euro 356.493 oltre I.V.A. al 10 per cento (e pari ad euro 405.279 per il 2027, ad euro 418.248 per il 2028, ad euro 424.104 per il 2029, ad euro 428.769 per il 2030, ad euro 433.485 per il 2031, ad euro 438.254

per il 2032, ad euro 443.074 per il 2033, ad euro 447.948 per il 2034 e ad euro 409.157 per il 2035, sempre al netto dell'I.V.A.).

Il Comune ha dichiarato che l'operazione non determina nuovi oneri a carico del bilancio comunale, poiché il servizio è interamente coperto dal gettito tariffario TARI e del principio di equilibrio economico finanziario; l'impostazione regolatoria prevede che i costi di gestione, investimento e trattamento siano integralmente sostenuti dalla tariffa, così assicurando neutralità finanziaria dell'affidamento rispetto al bilancio comunale. La scelta gestionale non genera obblighi di spesa o trasferimenti correnti a carico del Comune, perché la società opera autofinanziando le proprie attività e reinvestendo integralmente gli utili.

Per tale ragione, l'affidamento si prospetta *"finanziariamente neutrale e strutturalmente vantaggioso"* (ibidem, pag. 79).

2.4 Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 7 del TUSP.

L'atto deliberativo con il quale è stato deciso l'acquisto della partecipazione consiste in una delibera del Consiglio comunale e contiene gli elementi necessari per delineare il programma di partecipazione alla società.

È stato quindi rispettato il combinato disposto degli artt. 7 e 8 del TUSP.

3. Il parere favorevole dell'Organo di revisione del Comune.

L'Oref ha espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione societaria, affermando che essa rappresenta *"la soluzione più idonea e coerente per le esigenze del Comune"*; le relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d. lgs. n. 201 del 2022, secondo il Revisore, *"contengono una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta"*.

4. Considerazioni conclusive.

In conclusione, la delibera consiliare in esame, considerati anche la documentazione e i chiarimenti trasmessi in sede istruttoria, a seguito del controllo effettuato deve ritenersi conforme ai parametri richiamati dall'art. 5 del TUSP (cfr. delib. n. 16/SSRRCO/2022, punto "5" del PQM).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo
con riferimento alla delibera n. 2 del 28 gennaio 2026 del Consiglio comunale del Comune di Scerni (CH) concernente l'acquisizione di una partecipazione in ECO.LAN s.p.a.

RENDE PARERE POSITIVO

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per le ragioni di cui in parte motiva.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale al Comune di Scerni (CH), e all'AGIR – Autorità di gestione integrata rifiuti Abruzzo entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 175 del 2016.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d. lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Estensore
Andrea Di Renzo

Presidente
Ugo Montella

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella Giammaria